



Linee guida per la costituzione di nuovi Gruppi Locali

La partecipazione in qualità di aderente è personale e la Fondazione riconosce ai propri aderenti il ruolo fondamentale per la realizzazione dei propri fini statutari così come previsto dall'art. 17 del vigente statuto. Il 3° comma del citato articolo prevede che gli aderenti possano riunirsi in gruppi locali. Al fine di coordinare l'attività di detti gruppi, che attualmente è molto variegata, il CdA delibera che la loro costituzione debba rispettare sin dall'inizio le seguenti caratteristiche:

- avere un referente nominato dal CdA secondo la corrente procedura
- avere un Assistente Ecclesiastico ai sensi dell'art.18 del vigente statuto approvato secondo la corrente procedura
- avere almeno 5 aderenti

Nell'esercizio della propria attività il Consiglio raccomanda che si tengano riunioni almeno